




CITTA' DI ORBASSANO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA



allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15 /06 /2007

INDICE

Art. 1 – Esercizio dell’attività	pag.3
Art. 2 – Limiti ed estensioni all’esercizio dell’attività	pag.3
Art. 3 – Contenuto della dichiarazione di inizio attività e per requisiti per l’esercizio	pag.4
Art. 4 – Superfici minime e caratteristiche d’uso dei locali	pag.4
Art. 5 – Requisiti igienici dei locali e per l’esercizio dell’attività	pag.5
Art. 6 – Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti	pag.8
Art. 7 – Requisiti igienici per l’attività svolta a domicilio	pag.9
Art. 8 – Altre disposizioni igienico sanitarie	pag.9
Art. 9 – Subingresso – Trasferimento - Ampliamento	pag.9
Art.10 – Sospensione e cessazione dell’attività	pag.10
Art.11– Tariffe, orari, vidimazione	pag.10
Art.12 – Vigilanza	pag.10
Art.13 – Sanzioni	pag.10
Art.14 – Norme transitorie e finali	pag.11

Articolo 1

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1) L'avvio dell'attività di acconciatore e di estetista è soggetto alla preventiva presentazione al comune di una dichiarazione di inizio attività resa ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/90 e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e della vigente normativa regionale e nazionale.

2) Le attività di acconciatore e di estetista sono definite come segue:

a) **ACCONCIATORE;**

con il termine "*ACCONCIATORE*" si designa l'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

b) **ESTETISTA;**

con il termine "*ESTETISTA*" si designano le attività comprendenti le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n. 713/86

Sono altresì incluse tra le attività di estetista quelle di visagista, depilatore, manicure, pedicure anche se esercitate all'interno di centri abbronzanti, dimagranti o di benessere, nelle palestre o altre simili attività ancorché le stesse consistano nella semplice messa a disposizione di lampade abbronzanti, saune bagno turco, ecc.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le attività di estetista svolte, anche in modo parziale nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune / bagno turco od altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti, anche in modo automatico, compresi tra quelli previsti nell'attività di estetista come definite dalla legge n. 1/90, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento.

Articolo 2

LIMITI ED ESTENSIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1) Le attività di acconciatore ed estetista non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche in locali di abitazione, purché si tratti esclusivamente dell'abitazione del titolare quale risulta dalla residenza anagrafica e a condizione che lo stesso consenta i controlli dei requisiti previsti dalla legge.

3) Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte presso il domicilio del cliente a seguito di espressa richiesta di quest'ultimo.

4) Le attività di acconciatore ed estetista, esercitate ai fini didattici anche su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte alle seguenti condizioni:

- a) le prestazioni sono soggette ad un corrispettivo minimo, quale rimborso per l'uso di materiali di consumo ed eventualmente aggiornato;
 - b) all'interno dei locali della scuola deve essere esposto, ben visibile al pubblico, il tariffario delle prestazioni;
 - c) le prestazioni devono essere effettuate da soggetti in possesso di qualificazione professionale. Nel caso ne siano sprovvisti tali prestazioni dovranno avvenire sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
 - d) è fatto divieto di svolgere attività didattiche in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali a norma del presente Regolamento, nonché di svolgere nei locali destinati ad attività didattiche prestazioni professionali di cui all' art.1 oltre i limiti indicati ai punti precedenti;
 - e) i soggetti gestori dei corsi dovranno garantire l'idoneità dei locali e le norme di funzionamento e di sicurezza degli impianti e delle eventuali apparecchiature utilizzate a scopo didattico.
- 5) Le attività promozionali svolte al di fuori dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista sono sottoposte al regime della dichiarazione di inizio attività e non comportano alcun corrispettivo sotto qualsiasi forma.

Articolo 3

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' E REQUISITI PER L'ESERCIZIO

- 1) La dichiarazione di inizio attività deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 concernenti:
- a) il possesso, da parte del dichiarate, dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/85 o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, dalla regolare costituzione delle stesse e dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA;
 - b) il possesso della qualificazione professionale del dichiarante o, nel caso di impresa gestita in forma societaria, dalla maggioranza dei soci ovvero tramite l'indicazione di un direttore tecnico.
Nel caso di imprese societarie di estetista la maggioranza dei soci deve inoltre esercitare l'attività manuale, analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative devono essere in possesso della qualificazione professionale se esercitano professionalmente l'attività di estetista. Così pure nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443/85, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.
 - c) l'idoneità igienico-sanitaria dei locali sede dell'esercizio;
 - d) l'indicazione, per ogni sede d'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciature, del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Tale soggetto può coincidere col titolare, col socio partecipante al lavoro, col familiare coadiuvante o con un dipendente dell'impresa.

Articolo 4

SUPERFICI MINIME E CARATTERISTICHE D'USO DEI LOCALI

- 1) Per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
- a) acconciatori:
mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo;

Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio

b) estetisti mq. 14;

Le pareti divisorie interne di box o cabine devono essere d'altezza non inferiore a metri 2, la distanza tra parete e soffitto non inferiore a metri 0,50, l'ampiezza tale da garantire idonei spazi di movimento, secondo l'attività svolta all'interno e l'ingombro rappresentato dalle attrezzature. I box dovranno essere dotati di lavabo e di acqua calda e fredda.

2) I locali, salvo il caso di manifestazioni promozionali a carattere temporaneo, devono:

a) essere adibiti esclusivamente alle attività per cui sono stati autorizzati;

b) non essere direttamente comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione e non essere ricavati da altri locali mediante semplici tramezzature ad altezza parziale;

c) i locali adibiti all'esercizio di estetista, eccetto l'attività di semplice "manicure" e di "pedicure estetico", devono essere funzionalmente separati da quelli in cui venga eventualmente svolta un'altra attività di quelle indicate all'articolo 1 del presente Regolamento.

d) per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa e, in funzione delle attività svolte, di eventuale locale da adibire a spogliatoio.

3) Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari.

Articolo 5

REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA`

1) L'Azienda Sanitaria Locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio:

- esprime al Sindaco il parere di competenza circa l'idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature utilizzati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 2 lettera b) della Legge n. 1142/70 e dell'articolo 12 della L.R. n. 54/92.

- accerta lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista nonché nelle strutture formative presso le quali si svolgono attività corsuali autorizzate dalla Regione oltre ai requisiti igienico sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati nell'attività di estetista.

2) I locali adibiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono avere:

a) l'altezza non inferiore a mt. 2.70;

b) la superficie aero – illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'ASL competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156, articolo 10).

c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di idonei impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

3) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una rapida e facile pulizia. Sono ammessi, in particolari casi (centro storico, piccole frazioni), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente

Tutti i servizi, sia quelli interni sia quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greisficate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di acconciatore, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

- 4) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge n. 46/90
- 5) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'ASL competente per territorio ex articolo 8 D.P.R. n. 303/56 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente;
 - b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
- 6) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di mt.1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono essere anche ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt.1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere preferibilmente arrotondati;
- 7) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediantelavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
- 8) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. n. 303/56, articolo 18).
- 9) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio. Con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
- 10) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoï, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
- 11) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggiacapo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

12) Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati, la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti, in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga, i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- k) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- n) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- q) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 °C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere a disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di avere pulito accuratamente lo strumento da disinfettare; i prodotti consigliati possono essere composti che liberano cloro, in particolare per la sua praticità la clorammina (disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro), i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
- r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

- 13) Il titolare dell'attività segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'attività devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'ASL eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. n. 1124/65).
- 14) Il personale che risulti affetto da patologia infettiva e/o trasmissibile incompatibile o di pregiudizio con lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista può riprendere il lavoro solo previa certificazione del medico curante o di altro medico pubblico che attesti la cessata infettività e/o trasmissibilità della malattia.
- 15) Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista devono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della L.R. n. 13/90, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. n. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Articolo 6

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA E ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SU MALATI E DECEDUTI

- 1) Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.
- 2) L'attività di acconciatore può essere esercitata anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio sia ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità può essere espresso dal Direttore Sanitario.
- 3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo ogni singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
- 4) L'attività di acconciatore può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del ASL competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Articolo 7

REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO

- 1) Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario ai seguenti requisiti:

- a) LOCALI : devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pavimenti e pareti.
 - b) IMPIANTI IGIENICO SANITARI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ESERCIZIO : deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.
- 2) I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni di cui all'articolo 5, punti 7,8,10,11,12,14,15 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Articolo 8

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

- 1) Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali sia per gli impianti sanitari e le attrezzature.

Articolo 9

SUBINGRESSO – TRASFERIMENTO - AMPLIAMENTO

- 1) Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è soggetto alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3 riportante, inoltre, l'indicazione dell'esercizio oggetto del subingresso.

Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'esercizio, relativamente ad impresa iscritta all'albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono, previa comunicazione, continuare l'attività per il massimo di cinque anni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività stessa è esercitata da persona qualificata.

- 2) Il trasferimento di sede e l'ampliamento delle attività di cui al presente regolamento sono soggette alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3.

Articolo 10

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- 1) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di dare preventivamente comunicazione nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a tre giorni e fino a trenta.

- 2) In caso di perdita dei requisiti professionali da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente regolamento così come esercenti l'attività di acconciatore o estetista, il dirigente competente dispone l'immediata cessazione dell'attività fino al riottenimento dei requisiti o all'affidamento della stessa, nelle forme previste, ad un soggetto in possesso di tali requisiti.
- 3) In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista, il dirigente competente dispone l'immediata cessazione dell'attività fino alla eliminazione delle carenze riscontrate.
- 4) Il dirigente competente dispone la cessazione dell'attività qualora venga esercitata in difformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento o, nel caso di attività di estetista, della legge n. 1/90 e L.R. n. 54/92 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11

TARIFFE, ORARI

- 1) Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate; deve essere inoltre esposto in modo visibile anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario dell'attività.
- 2) L'orario deve essere conforme a quanto stabilito dall'amministrazione comunale.

Articolo 12

VIGILANZA

- 1) Al fine dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento gli appartenenti alla Polizia Municipale, al servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente ASL, nonché a qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di acconciatore ed estetista.

Articolo 13

SANZIONI

- 1) Le violazioni alle norme e prescrizioni del presente Regolamento, ove non diversamente previste da leggi specifiche, sono soggette alla sanzione amministrativa prevista all'articolo 7bis del TUEL approvato col D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) Chi esercita l'attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge ovvero senza avere effettuato la preventiva dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3 è punito, altresì, con le sanzioni amministrative previste all'articolo 12 della legge n.1/90.
- 3) In caso di particolare gravità o di recidiva nella stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, il dirigente competente può, inoltre, ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.
- 4) Qualora l'ordine di cui al comma precedente non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il dirigente attiva le procedure esecutorie previste dalla legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore con le forme stabilite dallo Statuto comunale.